



Sentenza n. ~~7~~ / 16

## IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto dai Signori:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Eugenio Mele	Componente
Cons. Fabio Mattei	Componente relatore
Cons. Nicola Russo	Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

#### FATTO E DIRITTO

Il sig. Camillo Giugliano, in qualità di Presidente dell'Associazione "Giugliano Kart, con sede Terzigno (NA), nonché concorrente del conduttore Mattia Michelotto, ha adito questo Tribunale Nazionale d'Appello per l'annullamento della decisione dei commissari sportivi n. 583 del 17 ottobre 2015, a lui notificata in pari data, che inflitto la penalità di tempo "1 secondo" all'esito della competizione sportiva denominata "Mini Rock - Final".

La gravata decisione è stata adottata, sulla base dei filmati di gara, nei confronti del conduttore Mattia Michelotto, identificato con il numero 583, per comportamento scorretto in gara, poichè nel corso del 10° giro provocava "un incidente nei pressi della staccata denominata curva dei meccanici", colpendo il paraurti posteriore del kart che lo precedeva (kart n. 580) e sopravanzandolo di posizione.

Secondo l'appellante il tamponamento sarebbe stato invece provocato da un comportamento scorretto posto in essere dal conduttore del kart n. 580.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che il gravame è stato proposto mediante l'inoltro di raccomandata con ricevuta di ritorno, depositata in atti, recante in calce alla matrice dell'ufficio



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

postale di San Giuseppe Vesuviano, con indicazione della relativa data di spedizione del 21 ottobre 2015 (ore 17.28).

Orbene, tale circostanza contrasta evidentemente con la disposizione normativa contenuta nell'articolo 183 del regolamento sportivo, lett. A2 (Termini), secondo cui “ *I ricorsi devono essere presentati o spediti con lettera raccomandata accompagnata dal deposito cauzionale (fa fede la data di spedizione) entro i due giorni successivi a quello in cui è stato reso noto il provvedimento impugnato....*”, nel caso di specie notificato in data 17 ottobre 2015, secondo quanto è dato riscontrare dalla relata di notifica redatta sulla decisione oggetto del presente appello.

Ne discende, che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta essere stato spedito in data 21 ottobre 2015, ossia oltre il sopra citato termine decadenziale, dovendosi, pertanto, ritenere tardivo con conseguente declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ne dichiara l'inammissibilità.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Roma, 16.12.2015.

IL PRESIDENTE

Pres. Claudio Zucchelli

IL RELATORE EST.

Cons. Fabio Mattei